

RISPOSTE A QUESITI RICORRENTI IN MATERIA DI NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - FAQ)

Di seguito le risposte agli interrogativi più frequenti posti dall'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio.

La predisposizione delle FAQ è il risultato di un lavoro collegiale della Commissione sull'Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato.

Ultimo aggiornamento **11 novembre 2019**

Sommario

OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	2
Ambito di applicazione.....	2
Identificazione del cliente.....	3
Identificazione del titolare effettivo	5
Società fiduciarie	10
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE	11
Modalità di pagamento	11
Archivi e registri	13
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ED INDICATORI DI ANOMALIA	14
LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE.....	22
BLACK LIST.....	26

OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Ambito di applicazione

A001 Per quali atti scattano gli obblighi della normativa?

Tutti gli atti aventi natura patrimoniale (con specifico riferimento all'ordinaria attività notarile trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche, costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi - art. 3 comma 4 lett. c) Dlgs 231/07 novellato dal Dlgs 90/2017 di seguito solo "Dlgs 231/07 novellato") anche se la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento o utilità di importo inferiore a 15.000,00 EURO, fermo restando in ogni caso l'approccio risk based in coerenza a quanto previsto dall'art. 17 comma II lett. a) e b).

Quanto alle misure di **adeguata verifica rafforzata** il D.lgs 125/2019 introduce (quali fattispecie aggiuntive a quelle già previste)

a) in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo nel caso di

"rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate, ovvero autorizzate dall'Agenzia per l'Italia digitale" (art. 24 comma 2 n. 3)

"operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette" (art. 24 comma 2 n. 5-bis)

b) sempre nel caso di

"rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio" (art. 24 comma 5 lett. a)

" rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2" (art. 24 comma 5 lett. c)

con precisazione che il comma 4-bis) dell'art. 25 (introdotto dal D.lgs 125/2019) declina in maniera specifica le modalità di adeguata verifica rafforzata specificamente previste per il caso di cui sub b).

Identificazione del cliente

A002 Cosa devo fare se il cliente non ha un documento di identità valido?

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo rappresenta - assieme alla verifica dell'identità, all'acquisizione e valutazione circa lo scopo e la natura della prestazione ed al controllo costante del rapporto - una delle attività che riempiono di contenuto concreto il concetto di adeguata verifica; l'identificazione deve svolgersi in presenza del cliente stesso o dell'esecutore e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi **forniti dal cliente previa esibizione di un documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente** del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico (art. 19 comma 1 lett. a) Dlgs novellato).

La materiale impossibilità per il notaio di effettuare compiutamente l'adeguata verifica determina l'obbligo di astensione dalla prestazione - beninteso fuori dai casi in cui sussista l'obbligo giuridico di ricevere l'atto - nonché la necessità di valutare l'opportunità di procedere con la segnalazione all'UIF (Regola tecnica n. 7) fermo restando

(i) che l'obbligo di identificazione si considera assolto (pure senza la presenza fisica del cliente) nei casi previsti dai nn. da 1) a 5) dell'art. 19 comma I Dlgs novellato (tra cui in particolare il caso in cui i dati identificativi del cliente risultino da atti pubblici o scritture private autenticate); sul punto occorre sottolineare ancora che il dlgs 4 ottobre 2019 n. 125 (di recepimento della Direttiva UE 2015/849 e della successiva 2018/843 - di seguito identificate congiuntamente come V Direttiva) l'obbligo di identificazione si considera assolto per i clienti in possesso identità digitale di massimo livello di sicurezza rilasciato nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014 o identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agencia per l'Italia digitale (art. 19 comma 1 lett. a) n. 2)

(ii) che - **quanto al titolare effettivo** in coerenza con il generale obbligo a carico del cliente di cui all'art. 20 comma I Dlgs novellato di fornire **per iscritto** tutte le informazioni necessarie a consentire al notaio (quale soggetto obbligato) di adempire agli obblighi di adeguata verifica - secondo quanto riportato dalla Regola n. 5 **l'identificazione** dello stesso avviene attraverso le informazioni che il cliente è tenuto a fornire sotto la propria responsabilità (art. 19 comma 1 lett. a) Dlgs novellato) mentre la **verifica** (necessaria qualora

sussistano dubbi, incertezze o incongruenza in relazione ai dati acquisiti in sede di identificazione) anche attraverso il riscontro della veridicità dei dati acquisiti al momento dell'identificazione tramite l'utilizzo di fonti attendibili ed indipendenti (con specifico riferimento alle persone giuridiche l'istituenda sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 21 Dlgs novellato), **non si è tenuti all'acquisizione del documento di identità del titolare effettivo**, ogni qual volta il medesimo sia individuato attraverso la consultazione di pubblici registri (salva la valutazione del rischio concreto), potendosi ritenere l'identificazione (consistente nell'acquisizione del nome, cognome e data di nascita del titolare effettivo) correttamente eseguita mediante l'acquisizione dei dati e delle informazioni risultanti dai registri stessi, confermati quanto alla loro validità dal cliente;

(iii) che in presenza di una fattispecie di **basso rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo** di cui all'art. 23 comma II Dlgs 231/07 novellato ed in presenza dell'obbligo giuridico del notaio (che sia certo dell'identità personale del cliente o dell'esecutore secondo il disposto della legge notarile) di ricevere l'atto, la **verifica dell'identità del cliente**, dell'esecutore o del titolare effettivo, può essere posticipata ad un momento successivo (non superiore a trenta giorni) al conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività professionale (momento che per l'attività notarile coincide di regola con la stipula dell'atto); l'indisponibilità di un documento di riconoscimento in corso di validità non costituisce comunque da sola motivo di astensione né elemento idoneo e sufficiente a fondare un sospetto meritevole di segnalazione.

A003 *Devo attualmente identificare i funzionari di banca?*

Si in quanto l'articolo 23 Dlgs novellato non contiene più l'elencazione dei clienti nei confronti dei quali era possibile soprassedere all'adeguata verifica; detta elencazione (contenuta nell'originario testo dell'art. 25 del Dlgs 231 al comma I lettera a) escludeva espressamente - tra l'altro - le banche dal novero dei soggetti verso cui era obbligatoria l'adeguata verifica; perciò attualmente è necessario svolgere l'adeguata verifica anche nei confronti delle banche e degli altri soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del Dlgs 385/93, del Dlgs 58/1998 e del Dlgs 209/2005, ferma restando l'applicazione di misure di adeguata verifica semplificata (consistenti nell'identificazione del rappresentante del soggetto inclusa la verifica della presente e dell'ampiezza degli obblighi di rappresentanza) salvo il disposto dell'art. 23 comma IV (sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo).

Quanto all'identificazione del titolare effettivo l'obbligo deve considerarsi assolto con l'acquisizione dei dati forniti dal cliente secondo le modalità riportate nella regola tecnica n. 5.

A004

Che obblighi di identificazione ho quando interviene un procuratore?

Secondo quanto indicato nella regola tecnica n. 7 - visto il combinato disposto degli articoli 18 comma 1 lett. a) e dell'art. 19 comma I lett. a) n. 1 del Dlgs novellato gli atti notarili sono sempre considerati fonte affidabile ed indipendente ai fini dell'espletamento degli obblighi di adeguata verifica e ciò anche nel caso di intervento in atto di un esecutore dotato di procura notarile, fermo restando che anche nei confronti dell'esecutore trovano applicazione le misure di identificazione previste dall'art. 18 del Dlgs novellato quanto al cliente, con l'aggiunta della verifica dell'esistenze e del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente.

Se la procura proviene da altro paese, verosimilmente dovrà identificare anche il mandante.

Identificazione del titolare effettivo

A005 Chi è il titolare effettivo?

Quanto ai clienti persone fisiche

All'esito della soppressione dell'Allegato tecnico che costituiva originariamente parte integrante del Dls 231/07, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita (art. 1 comma II lett. pp) Dlgs novellato).

Quanto ai clienti diversi dalle persone fisiche laddove aventi natura di società di capitali, alternativamente

(i) La persona fisica o le persone fisiche, cui è riconducibile, in ultima istanza, la proprietà diretta (ossia titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25% del cliente) o indiretta (ossia titolarità di una partecipazione superiore al 25% del cliente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona)

(ii) oppure (laddove l'esame degli assetti proprietari non consenta di identificare il titolare effettivo in base al criterio di cui al punto (i) che precede) la persona fisica o le persone fisiche cui in ultima istanza sia attribuibile il controllo della società in forza del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria oppure dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante

(iii) oppure (laddove il criterio del controllo di cui al punto (ii) che precede non soccorra) la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Quanto ai clienti diversi dalle persone fisiche laddove aventi natura di persona

giuridica privata di cui al DPR 361/2000, cumulativamente

(i) i fondatori (ove in vita)

(ii) i beneficiari (qualora individuati o facilmente individuali)

(iii) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

(art. 20 Dlgs 231 novellato quale ulteriormente modificato dal Dlgs 125/2019)

Quanto ai clienti diversi dalle persone fisiche laddove aventi natura di società di persone - consorzi - enti privati non riconosciuti

In mancanza di testuale indicazione normativa, in adesione all'interpretazione fornita dal MEF

(i) la persona fisica che agisce come tramite di essi in qualità di legale rappresentante, cui vengono imputati gli effetti degli atti compiuti.

In coerenza a quanto già risultante dalla precedente normativa il titolare effettivo è sempre una persona fisica mentre, attualmente, non è più contemplata la possibilità che non esista un titolare effettivo per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

È inoltre prevista l'istituzione di una speciale sezione del registro delle imprese (ad accesso riservato ed a pagamento) funzionale a conservare le notizie relative ai titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali; sul punto si è ancora in attesa del necessario decreto attuativo da parte del Ministero dell'Economia (di concerto con il MISE).

A006 Quali sono i criteri per identificare il titolare effettivo?

Dipende dalla **tipologia** di cliente:

Cliente-Persona fisica: per quanto riguarda le persone fisiche, l'eventuale titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è compiuta una determinata operazione economica.

Occorre distinguere però due ipotesi:

- se il soggetto agisce in qualità di esecutore (art. 1 comma 2 lett. p), e quindi spendendo il nome del rappresentato (cliente), questo non va qualificato come "titolare effettivo" ma per l'appunto come "cliente", secondo la definizione di cui alla lettera art. 2 comma 2, lett. f); la stessa considerazione vale per l'ipotesi di intervento in atto di società fiduciaria, che dichiaratamente agisce in nome proprio ma per conto del fiduciante-cliente, e questo è il motivo per il quale la società fiduciaria è tenuta a palesare il nominativo del fiduciante al notaio;

- se il soggetto agisce invece "per conto" di altro soggetto (titolare effettivo), senza spenderne il nome, siamo in presenza di ipotesi (del tutto marginali nell'attività notarile) - mandati senza rappresentanza, rapporti fiduciari tra privati, accordi di interposizione fittizia di persona - in genere regolamentati da accordi privati non palesati al notaio;

in questi casi è il soggetto che interviene in atto che ha l'obbligo ex art. 19 comma 1 lett. a) del d.lgs. 231/07 novellato di dichiarare per iscritto al notaio chi sia il titolare effettivo ed il notaio valuterà le sue dichiarazioni.

Cliente diverso dalla persona fisica

I criteri sono quelli indicati nella risposta A005.

A007 Con quale sistema identifico il titolare effettivo?

Grava sul cliente (ora ai sensi dell'art. 22 comma 1 Dlgs 231 novellato) un generale obbligo di collaborazione attiva verso il notaio; detto obbligo si declina in pratica attraverso una dichiarazione responsabile del cliente stesso contenente tutte le informazioni necessarie ed aggiornate funzionali al perfezionamento dell'adeguata verifica.

Quanto al titolare effettivo soccorre espressamente l'art. 19 comma 1 lett. a) Dlgs 231/07 novellato che pone espressamente a carico del cliente l'obbligo di fornire sotto la propria responsabilità le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione.

Per il cliente-persona fisica non si registrano novità di rilievo rispetto al passato e l'identificazione del titolare effettivo avverrà in base ad apposita dichiarazione scritta del cliente (o dell'esecutore) resa sotto la sua responsabilità.

Per il cliente non personificato, l'art. 22 comma 2 Dlgs 231/07 (ed ancor più incisivamente con riguardo alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel registro delle imprese il successivo comma 3) pone a carico degli amministratori il preventivo e generalizzato obbligo di raccogliere e conservare per almeno cinque anni informazioni adeguate, accurate ed aggiornate sulla titolarità effettiva dell'ente e di fornirle al soggetto obbligato in occasione degli adempimenti legati all'adeguata verifica; in questo caso la dichiarazione scritta dovrebbe essere automaticamente ed immediatamente a disposizione del soggetto obbligato dietro semplice sua richiesta.

Per i clienti persone giuridiche private di cui al DPR 10 febbraio 2001 n. 361 le informazioni di cui al comma 2 sono acquisite e conservate dal fondatore (ove in vita) o dai soggetti cui compete l'amministrazione e la rappresentanza sulla base dei documenti di cui al comma 4.

Per i trust espressi l'obbligo di raccogliere, conservare ed aggiornare le informazioni sulla titolarità del trust gravano (ai sensi del comma 5) sul fiduciario.

Recependo l'indicazione contenuta nella IV direttiva il Dlgs 231/07 novellato prevede, all'art. 21, l'istituzione presso il registro delle imprese di una speciale sezione (attualmente) ad accesso riservato, deputata a raccogliere le informazioni relative ai titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel registro delle imprese e delle persone giuridiche private, nonché, a condizioni di accesso più ristrette quanto alla platea dei potenziali fruitori del servizio, dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali.

Premesso che l'effettiva istituzione della sezione speciale in parola attende ad oggi il necessario decreto attuativo del MEF e posto che i dati desumibili dalla sezione stessa dovrebbe essere del tutto congruenti con quelli che gli amministratori sono tenuti a fornire al soggetto obbligato, nei casi ordinari l'accesso alla sezione speciale dovrebbe poter essere evitata, fermo restando che la consultazione dei registri contenuti nella sezione speciale non costituisce motivo di esonero per il soggetto obbligato dalla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui è esposto nell'esercizio della sua attività e dall'adozione di misure adeguate per la mitigazione del rischio stesso.

Il Dlgs 125/2019 demanda altresì al decreto del MEF l'individuazione delle modalità "attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela" con ciò esplicitandosi a carico dei soggetto obbligati, un ulteriore obbligo di collaborazione attiva relativamente al flusso dei dati.

In occasione della verifica dell'identità del titolare effettivo, che si concreta nel riscontro dei dati identificativi contenuti nei documenti e nelle informazioni acquisite all'atto dell'identificazione, necessaria laddove sussistano dubbi, incertezze o incongruenze in relazioni ai suddetti dati ed informazioni il soggetto obbligato è, tra l'altro, legittimato ad utilizzare i dati risultanti da fonti attendibili ed indipendenti quali ad esempio il registro delle imprese.

In ogni caso i soggetti obbligati debbono conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché (alla luce della novella contenuta nel Dlgs 125/2019 - art. 20 comma 6) delle ragioni che hanno impedito di identificare il titolare effettivo in applicazione dei criteri dettati dall'art. 20 commi da 1 a 4 (vedi FAQ A007); laddove i soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti di adeguata verifica, facciano riferimento, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, ai registri di cui all'art. 21 i soggetti obbligati debbono altresì acquisire e confermare "prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri" ovvero "un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione" (art. 21 comma 7-bis).

A008 ***Devo identificare il titolare effettivo in ogni caso?***

L'identificazione del titolare effettivo rientra nel più generale assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica.

È pertanto necessario procedere in questo senso, secondo un approccio basato sul rischio, quando vi siano evidenze dell'esistenza di titolari effettivi diversi dalle parti (ad es. assegni diretti a terzi non partecipanti all'atto) ovvero in presenza di fattori di anomalia.

Quanto ai soggetti persone non fisiche non è più possibile ad oggi ipotizzare l'assenza del

titolare effettivo che dovrà essere sempre identificato, in coerenza ai criteri fissati dall'art. 20 del Dlgs 231/07 novellato sulla base delle informazioni assunte per iscritto dal cliente (art. 19 comma 1 n. 1) adeguatamente verificate, se del caso, con gli strumenti di cui all'art. 19 comma 1 lett. b). In particolare il Dlgs 125/2019 aggiunge un nuovo comma all'art. 20 (il 5°) il quale, operando quale norma di chiusura del sistema, sancisce che laddove non sia possibile giungere all'identificazione del titolare effettivo attraverso i canoni dettati nei precedenti commi da 1 a 4 il titolare effettivo coincide con la "**persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi e statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica**", non essendo tuttavia chiaro se i concetti di "rappresentanza legale, amministrazione o direzione" debbano intendersi declinati secondo un criterio gerarchico; sul punto di invita alla massima prudenza.

Ancora il Dlgs 125/2019 integra l'obbligo già esplicitato dal comma 6 dell'art. 20 di conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo; infatti, con specifico riferimento all'ipotesi in cui il titolare effettivo sia stato individuato in applicazione del criterio di cui al comma 5, impone ai soggetti obbligati di tenere traccia anche "**delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo**".

A009 *Come devo comportarmi nel caso in cui non raggiunga la certezza sull'esistenza o sull'identificazione del titolare effettivo?*

L'obbligo di verificare se vi sia o meno un titolare effettivo, e di identificarlo, rientra nel più ampio obbligo di adeguata verifica. Il non essere riusciti a completare l'adeguata verifica comporta:

- da un lato, l'obbligo di astensione, che tuttavia, nell'ambito dell'attività notarile, viene generalmente superato dall'obbligo di ricevere l'atto (art. 42 comma 4);

- dall'altro lato, la valutazione se effettuare la segnalazione di operazione sospetta (art. 35 comma 1);

In questi casi ci si trova già in presenza di un elemento che giustificherebbe la segnalazione e quindi si deve valutare con attenzione se tutti gli altri elementi oggettivi e soggettivi della operazione possano portare a escludere il sospetto e il conseguente l'obbligo di segnalazione.

A010 *Sino a che livello devo risalire per identificare il titolare effettivo?*

Sino a individuare una o più persone fisiche riconducibili al concetto di titolare effettivo.

Società fiduciarie

A011 *Posso chiedere alla società fiduciaria di rivelare il nominativo del soggetto per conto del quale opera?*

Sì, in quanto le fiduciarie sono soggette agli obblighi di identificazione e verifica, e, in applicazione del generale principio di collaborazione che grava sul cliente, devono palesare il nominativo del fiduciante in tutti i casi in cui il notaio lo ritenga necessario ai fini della complessiva valutazione dell'operazione.

In particolare, quanto alle misure da adottare in sede di adeguata verifica, ed in particolare alla possibilità di applicare per le fiduciarie (almeno alle fiduciarie cd. "di primo livello") le misure di adeguata verifica semplificata, si rimanda al commento che accompagna le regole tecniche a firma dei notai Vincenzo Gunnella e Sara Carioni (LA NOVELLA ANTIRICICLAGGIO - D.Lgs 25.05.2017 n. 90); nel commento si invita, con riferimento a tutte le società fiduciarie sia "di primo livello" (iscritte nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB) sia "di secondo livello" (ossia quelle di cui alla Legge 23 novembre 1966), alla massima prudenza ed attenzione. Infatti, da un lato l'eliminazione dell'art. 25 del precedente Dlgs 231/07, rende dubbia l'applicabilità delle misure di adeguata verifica semplificata anche alle fiduciarie di primo livello, dall'altro il richiamo contenuto nell'art. 24 comma 2 n. 4) alla partecipazione a società da parte di fiduciari, quale fattore di rischio, induce (a prescindere dalla natura qualificata o meno della partecipazione stessa) a ritenere la fattispecie attratta nel perimetro di quelle che postulano un'adeguata verifica rafforzata.

A012 *Come devo comportarmi per garantire al mandante della fiduciaria l'anonimato?*

È necessario custodire nel fascicolo la documentazione relativa con modalità che ne assicurino il più possibile la riservatezza (ad es. in busta chiusa e sigillata a cura diretta del notaio).

A013 *La società fiduciaria può rifiutarsi di rivelare il nominativo del soggetto per conto di cui opera, e, in questo caso, cosa devo fare?*

No. In applicazione del generale principio di collaborazione attiva sancito attualmente dall'art. 22 del Dlgs 231/07 novellato anche la società fiduciaria, alla stregua di ogni altro cliente, è tenuta a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate, funzionali a consentire al soggetto obbligato di effettuare l'attività di adeguata verifica, ivi compresa la comunicazione dei dati relativi al fiduciante.

l'art. 55 del d.lgs. 231/07 commina una sanzione penale in caso di violazione delle

disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, tra le quali è incluso l'obbligo di fornire le indicazioni sul titolare effettivo.

Peraltro, l'eventuale rifiuto alla richiesta del notaio potrebbe essere considerato un indice, da valutare insieme alle altre circostanze dell'operazione, ai fini di una segnalazione di operazione sospetta.

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

Modalità di pagamento

A014 *Quando devo acquisire le modalità di pagamento?*

Salvo il caso di "operazione occasionale disposta dal cliente" (art. 17 comma 1 lett. b) le modalità di pagamento vanno acquisite in ogni caso (riportandone in atto gli estremi o conservandone copia nel fascicolo; cfr. anche art. 31 comma 1 lett. d).

A015 *Cosa devo fare se le parti mi indicano che il pagamento è già avvenuto, per contanti, in più rate, prima dell'atto?*

Il trasferimento è vietato esclusivamente quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia fissata dall'art. 49 del d. lgs. 231/07 che appaiono **artificialmente** frazionati.

A016 *Quali sono i riferimenti temporali che influiscono sull'obbligo di tracciare i pagamenti e quali sono le diverse soglie di utilizzo del contante (e per l'apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni) che si sono succedute nel tempo?*

Dal **9 maggio 1991 al 31 dicembre 2001**, divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente **superiore a lire venti milioni** (art. 1 d.l. 3 maggio 1991 n. 143 pubb. G.U. 8 maggio 1991 n. 106 conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità;

Dal **1° gennaio 2002 al 25 dicembre 2002** a seguito della conversione degli importi dalle lire in euro la soglia è di **euro 10.329,14**;

Dal **26 dicembre 2002**, in forza del D.M. 17 ottobre 2002 (G.U. dell'11 dicembre 2002) la soglia oltre la quale non è consentito l'utilizzo di denaro contante è di **euro 12.500**, tale soglia è rimasta invariata sino al **29 aprile 2008** (entrata in vigore differita dell'art. 49 del d.lgs. 21/11/2007 n.231), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la

clausola di non trasferibilità (in forza del disposto dell'art. 1 comma 49 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 -legge finanziaria 2007- l'obbligo di tracciamento previsto dal d.l. 223/2006 -decreto Bersani- non sussiste per i pagamenti anteriori al 4 luglio 2006, pertanto per i pagamenti effettuati prima di tale data il notaio può non avere evidenza di eventuali violazioni relative all'utilizzo di contante);

Dal **30 aprile 2008** al **24 giugno 2008** la soglia oltre la quale non è consentito l'utilizzo di denaro contante è **pari o superiore ad euro 5.000** (1° versione dell'art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità;

Dal **25 giugno 2008** al **3 novembre 2009** è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori ad **euro 12.500** (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133 - pubb. sul S.O. 196 della G. U. n. 195 del 21 agosto 2008). Il testo del 1° comma dell'art. 49 nella sua prima versione (fino al 3 novembre 2009) non sembra consentire utilizzo di denaro contante per i pagamenti frazionati quando l'operazione complessiva è pari o superiore ad euro 12.500, salvo interpretazioni di maggiore apertura che possono riscontrarsi in alcune note interpretative del MEF (nota 65633 del 12 giugno 2008 al CNDCEDC e nota 28107 dell'8 aprile 2009);

Dal **4 novembre 2009** al **30 maggio 2010** è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi **pari o superiori ad euro 12.500** e vige il nuovo testo dell'art. 49 (a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 25 settembre 2009 n. 151) che consente l'utilizzo di denaro contante per i pagamenti frazionati inferiori alla soglia consentita salvo che i pagamenti non appaiano artificialmente frazionati;

Dal **31 maggio 2010** al **12 agosto 2011** è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi **pari o superiori ad euro 5.000** (art. 20 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità; ai sensi dell'art. 36 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore ad **euro 15.000**;

Dal **13 agosto 2011** è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi **pari o superiori ad euro 2.500** (art. 2, comma 4° del d.l. 13 agosto 2011, n.138 conv. In l.14 settembre 2011, n.148), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità;

Dal **6 dicembre 2011** è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi **pari o superiori ad euro 1.000** (art. 12, del d.l. 6 dicembre 2011, n.201), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità. In sede

di conv. del d.l. 201/2011 con l. 211/2011, tuttavia, è stato previsto che non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal **6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012** e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal citato art. 6 del d.l. 201/2011.

Dal 1° gennaio 2016 è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi **pari o superiori** ad **euro 3.000** (art. 12, del d.l. 6 dicembre 2011, n.201), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità (*Legge n. 208 del 28 dicembre 2015* recante la modifica dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231).

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori a 2.000 euro.

Dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.

(Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, art. 18)

Archivi e registri

A017 Devo ancora tenere l'Archivio Unico Informatico?

No, ormai tutta l'attività notarile è coperta dalla tenuta degli ordinari repertori notarili e dalla normale attività di conservazione dell'archivio (cartaceo) di studio.

A018 Oltre al repertorio notarile, di quale registro mi devo munire?

Vista l'abrogazione degli artt. da 36 a 40 dell'originario testo del Dlgs 231/2007 ad opera dell'art. 2 comma 1 del Dlgs 25 maggio 2017 n. 90, è venuto meno l'obbligo di dotarsi del registro della clientela: gli originari obblighi di registrazione sono sostituiti dalla conservazione nel fascicolo di studio della documentazione di cui all'art. 31 comma 2 lett. da a) a d) Dlgs 231/07 novellato, fermo restando, quanto alle attività notarili, il disposto dell'art. 34 comma 2.

Per quanti anni devo conservare il fascicolo del cliente?

A019 Se contiene i dati, le informazioni, le copie e i documenti originali di cui all'art. 36, 31 comma 1 d.lgs. n. 231/07, 10 anni dall'esecuzione della prestazione o della prestazione professionale.

A020 Per quanti anni devo conservare il registro della clientela?

Prudenzialmente 10 anni dalla data di entrata in vigore del D.lgs 90/2017 che ha soppresso l'obbligatorietà della tenuta del registro.

A021 *Per quanti anni devo conservare gli originali ed i repertori notarili?*

La conservazione degli originali e dei repertori notarili è disciplinata autonomamente dalla legge professionale, per cui se il notaio cessa dalla sua attività o si trasferisce al altro distretto prima del decorso del tempo indicato dalla normativa antiriciclaggio la loro conservazione sarà a carico dell'Archivio Notarile competente secondo le regole ordinarie e non sarà limitata a 10 anni; analogo discorso vale per i fascicoli di studio che dovranno essere conservati personalmente dal notaio per il periodo decennale sia in caso di cessazione che di trasferimento in altra sede.

A022 *La conservazione di dati e documenti nel fascicolo può essere sostituita da corrispondenti scansioni elettroniche?*

Se si tratta di una semplice scansione e se non vengono utilizzati sistemi di conservazione a norma delle copie conformi elettroniche degli originali cartacei, si deve tenere conto del rischio di perdita della copia elettronica, con conseguente responsabilità per conservazione negligente.

A023 *Indicare i dati del documento di identità nell'atto è corretto? Quali conseguenze ha?*

Non è richiesto dalla normativa antiriciclaggio, ma non è vietato; l'aver indicato nell'atto gli estremi del documento esonera dal conservarne copia nel fascicolo di studio.

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ED INDICATORI DI ANOMALIA

A024 *Dove posso trovare l'elenco degli indicatori di anomalia?*

Nel Decreto emesso dal Ministero della Giustizia in data 16 aprile 2010 (Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili) pubblicato sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2010 nonché nel Decreto emesso dal Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 (Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari).

Si ricorda che gli indicatori di anomalia assieme agli schemi e modelli di comportamenti

anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette.

Ancorché rivestano un ruolo importante per l'orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi.

Non è possibile, infatti, definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; al tempo stesso, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati.

A025 Quali sono gli indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati?

- a. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
- b. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
- c. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
- d. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento.
- e. Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.
- f. Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.

A026 Quali sono gli indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi?

- a. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.
- b. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione

di società e aziende.

- c. Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
- d. Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificialmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società.
- e. Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.
- f. Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante.
- g. Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.

A027 ***Quali sono gli indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione?***

- a. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- b. Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro.
- c. Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie se per importi complessivamente rilevanti.
- d. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- e. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi comune dell'operazione disposta.
- f. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di

pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.

A028

Quali sono gli indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali?

- a. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
- b. Consulenza per l'organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante.
- c. Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.
- d. Richiesta di consulenza per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate a un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.
- e. Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.
- f. Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico – patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
- g. Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
- h. Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività esercitata dal cliente ovvero dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
- i. Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività.
- j. Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività

del cliente in assenza di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale richiesta.

- k. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- l. Frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con il professionista.
- m. Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- n. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.
- o. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.

A029 Quali sono gli indicatori di anomalia connessi al cliente?

- a. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.
- b. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
- c. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.
- d. Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.
- e. Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.
- f. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei

dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.

- g. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo.
- h. Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista- che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.
- i. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.
- j. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo.
- k. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:
 - costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
 - conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi;
 - utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;
 - trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;

- ricezione e/o trasferimento di fondi.

A030 Quali sono gli indicatori di anomalia connessi alle operazioni di factoring?

- imprese cedenti di recente acquisizione per l'intermediario, specie se operanti nel campo dei servizi (ad esempio, attività di pulizia e manutenzione, consulenza, pubblicità);
- imprese cedenti aventi sedi secondarie di recente apertura ubicate nella zona di operatività dell'intermediario, ma distanti dal centro di affari principale delle stesse;
- improvvisa ricezione di contributi in conto capitale da parte dell'impresa cedente (es. inattesi aumenti di capitale e finanziamento dei soci);
- debitori ceduti che, anche a seguito di verifiche in loco, risultano avere sede legale in aree industriali dismesse ovvero appaiono privi di strutture operative reali;
- debitori ceduti insediati in paesi o territori a rischio;
- ricorrenza di elementi comuni (es. indirizzi, numeri di telefono, dati identificativi di esponenti aziendali ovvero di soci) tra impresa cedente e debitore ceduto;
- imprese cedenti operanti in settori merceologici incoerenti rispetto a quelli del debitore ceduto;
- stessi soggetti che appaiono reciprocamente come imprese cedenti e debitori ceduti;
- improvvisa variazione degli assetti proprietari ovvero della compagine amministrativa dell'impresa cedente.
- cessioni di crediti aventi a oggetto beni o servizi che appaiono incoerenti con l'attività dell'impresa cedente, specie se inerenti prestazioni di consulenza ovvero beni immateriali;
- cessione di crediti relativi a fatture successivamente pagate da un terzo non co-obbligato ovvero rimborsate dall'impresa cedente;
- cessioni di crediti di importo sproporzionato rispetto al complessivo volume di affari dell'impresa cedente;
- cessione di un credito di importo rilevante relativo a una sola fattura emessa a carico di un debitore ceduto di recente acquisizione;
- cessione di crediti avente a oggetto la somministrazione di beni materiali (es. alimentari, derrate) non verificabili nella loro quantità e/o ubicazione, dei quali è previsto il pagamento in un'unica soluzione a fine rapporto;
- cessione di crediti derivanti da contratti di appalto di servizi (es. mense,

pulizie) per i quali vengono emesse fatture di importo superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, specie se a fronte di pagamenti regolari delle fatture cedute;

- significativo e improvviso incremento del giro d'affari che l'impresa cede al factor;
- rapida saturazione del "plafond debitore" concesso all'impresa cedente nell'ambito del fido complessivo;
- incongruenze nella numerazione e/o negli importi delle fatture cedute risultanti da documentazione amministrativa e contabile che il factor ha successivamente acquisito dall'impresa cedente;
- ricorrenti e ingiustificati pagamenti da parte del debitore ceduto all'impresa cedente sebbene siano state effettuate operazioni di notifica della cessione;
- ingiustificati pagamenti da parte di terzi;
- richiesta da parte dell'impresa cedente di erogazioni in favore di propri soci, specie se residenti all'estero, ovvero a favore di terzi non conosciuti dal factor.

A031 *Devo interrompere la prestazione se decido di fare la segnalazione?*

Secondo l'art. 35 comma 2 Dlgs 231/07 novellato laddove ricorrano elementi di sospetto, il soggetto obbligato è tenuto ad interrompere l'operazione fino a segnalazione avvenuta; tuttavia la norma fa (tra l'altro) espressamente salvo il caso in cui "sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto".

A032 *Entro che termini deve essere fatta la segnalazione? Come si effettua?*

La segnalazione deve essere fatta senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione.

Può essere effettuata direttamente all'UIF ovvero tramite il CNN, e in questo caso il nominativo del segnalante rimane anonimo.

Dal 16 maggio 2011 sono cambiate le modalità di **segnalazione diretta**, che avviene attraverso l'accesso al portale INFOSTAT-UIF all'indirizzo <https://infostat-uif.bancaditalia.it>, mentre sono rimaste invariate le modalità di **segnalazione effettuata con l'intermediazione del CNN**.

Riguardo alle nuove modalità di segnalazione, i provvedimenti, i relativi allegati tecnici e la documentazione di supporto, sono disponibili nell'area:

<http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>

A033

Se effettuo la segnalazione devo anche fare il rapporto ex 361 c.p.?

Per ragioni sistematiche è preferibile ritenere che la segnalazione di operazione sospetta assolvano anche alle finalità di cui all'art. 361 c.p. Il punto è, tuttavia, discusso non esistendo uniformità di orientamenti sul punto per cui si invita a prestare particolare attenzione.

A034 *A che sanzione vado incontro se non effettuo la segnalazione?*

L'intero quadro delle sanzioni è stato rivisto dal Dlgs 90/2017; alla luce della novella - e salvo che il fatto costituisca reato - la sanzione amministrativa per omessa segnalazione è fissata in Euro 3.000,00 (art. 58 comma 1 Dlgs 231/07 novellato); tuttavia, nelle ipotesi di violazioni "gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime" e tenuto conto del fatto che il concetto di gravità delle violazioni è delineato in base agli elementi indicati dall'art. 58 comma 2 del Dlgs 231/07 novellato lett. da a) a d)

(i) l'importo delle sanzioni è elevato ad un importo variabile da Euro 3.000,00 a Euro 300.000,00

(ii) le violazioni "costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari aia sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore" (art. 66 comma 1).

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

A035 *È possibile l'emissione di più assegni, ciascuno d'importo inferiore alla soglia massima consentita, senza l'apposizione della clausola di non trasferibilità qualora l'importo complessivo dell'operazione sia superiore alla soglia massima consentita?*

Sì, gli assegni utilizzati per la medesima operazione non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento. La soglia è intesa soltanto per il singolo assegno (circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 agosto 2010).

A036 *È possibile che il medesimo assegno utilizzato per il pagamento di una parte del prezzo al venditore sia da questi girato al mediatore per il pagamento della provvigione?*

Sì, purché la soglia del singolo assegno sia inferiore alla soglia massima consentita ai fini dell'emissione di un assegno senza clausola di non trasferibilità.

A 037 Quali sono le principali sanzioni in caso di violazione delle disposizioni che limitano l'uso del contante?

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 90/2017, l'inosservanza delle disposizioni elative

all'uso del contante (vale a dire delle disposizioni contenute nel Titolo III del Decreto, art. 49 e seguenti) trova la propria disciplina nell'art. 63 del d.lgs. 231/2007. Tale norma innova anche su questo fronte il sistema sanzionatorio precedente, in quanto nella normativa ante-riforma era prevista una sanzione amministrativa pecuniaria in misura percentuale, che muoveva da un minimo di 3.000,00 euro.

La riforma di cui al D.Lgs 90/2017 ha modificato l'impianto sanzionatorio prevedendo, al comma 1 dell'art. 63, sanzioni, per la violazione delle norme sull'uso del contante (e in particolare delle norme di cui all'articolo 49 commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7), in misura fissa nell'ambito di un intervallo minimo (Euro 3.000,00) e massimo (Euro 50.000,00), con la possibilità - prevista dal comma settimo del medesimo articolo 63 - che la sanzione stessa sia quintuplicata (nel minimo e nel massimo edittali) quando la violazione riguardi importi superiori a Euro 250.000,00.

Con il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, è stata introdotta una specifica disposizione con riferimento alle violazioni di cui al citato art. 49 (inerente, in particolare, la clausola di non trasferibilità sugli assegni), in virtù della quale, "Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67.

Infine il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 ha aggiunto all'art. 63 il comma 1-ter, in virtù del quale "Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro."

A038 *Quali sono le diverse soglie di utilizzo del contante (e per l'apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni) che si sono succedute nel tempo?*

Si rinvia alla risposta **A016**

A039 *A chi va inviata la comunicazione per l'infrazione in materia di uso del*

contante? Entro che termini?

Agli uffici territorialmente competenti del Ministero dell'Economia; l'elenco è reperibile sulla Rete Unitaria del Notariato nella sezione Antiriciclaggio>II Direttiva>Approfondimenti>Normativa e prassi>**Decreto 17 novembre 2011**, e sul sito del Ministero; il termine è 30 giorni dall'accertamento dell'infrazione; la comunicazione non va fatta se l'operazione è già stata segnalata come sospetta.

Dal 19 aprile 2018 è disponibile l'applicativo SIAR (acronimo di Segnalazioni Infrazioni Anti Riciclaggio), un canale elettronico che la Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato per permettere una migliore gestione delle segnalazioni di infrazioni relative agli illeciti in materia di Antiriciclaggio, tra le Ragionerie Territoriali dello Stato e gli istituti bancari e finanziari, nonché tutti gli altri soggetti, obbligati alla comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

A040 Il notaio ha l'obbligo di tracciare e conservare le modalità di pagamento negli atti diversi dalle cessioni immobiliari?

Ai fini di un corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente e, di conseguenza, degli obblighi di registrazione e conservazione dei dati ed informazioni acquisiti ai fini antiriciclaggio, un aspetto di forte criticità è rappresentato dalla risposta all'interrogativo se sussista o meno un obbligo generalizzato di acquisizione delle modalità di pagamento per tutte le prestazioni notarili in cui sia presente una movimentazione finanziaria.

Tale interrogativo già si poneva sotto il vigore del previgente testo del d.lgs. 231/2007, in relazione alla disposizione allora contenuta nell'art. 36 comma 2°, lett. b) del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che prescrive: *" I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le modalità indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni: (...) b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera".*

Come noto, l'obbligo di registrazione non compare più tra gli obblighi menzionati dal testo del d.lgs. 231/2007, come emendato dal d.lgs. 90/2017; tuttavia, analoga problematica si pone con riferimento agli obblighi di conservazione, posto che l'art. 31 comma 2 lettera d) prevede a carico dei soggetti obbligati l'obbligo di conservare copia dei documenti acquisiti in

occasione dell'adeguata verifica della clientela e prevede altresì che la documentazione conservata debba consentire di ricostruire univocamente quanto meno, tra gli altri elementi, i mezzi pagamento utilizzati.

La risposta da dare riguarda le prestazioni notarili diverse dalle cessioni immobiliare per le quali, come è noto, l'obbligo di acquisizione delle modalità di pagamento è stabilito dal comma 2 dell'art. 35 del d.l. 23/2006 (conv. in l. 248 del 348/2006) richiamato dall'art. 34, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che dispone: *"La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni."*

Una lettura sistematica della disposizione contenuta nella surriportata lett. d) del comma 2° dell'art. 31, induce a ritenere che il riferimento alla conservazione delle modalità di pagamento non ha valenza generale, per qualunque operazione, ma va adeguatamente graduato tenendo presente:

- che non in tutte le prestazioni professionali può astrattamente individuarsi una "modalità di pagamento" (si pensi ai trasferimenti a titolo gratuito o a molte operazioni societarie);
- che l'acquisizione delle modalità di pagamento è obbligatoria nei casi in cui essa è disponibile perché fornita dal cliente a fronte di uno specifico obbligo di legge (comma 22 dell'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006), ovvero perché messa a disposizione dal cliente pur in assenza di un obbligo di legge ovvero perché il pagamento avvenga alla presenza o con l'ausilio del professionista;

Tuttavia, l'importanza e la centralità che il tracciamento delle movimentazioni finanziarie sta assumendo in tutti i più recenti provvedimenti normativi, come strumento fondamentale di lotta al riciclaggio ed all'evasione fiscale, impongono una particolare attenzione al tema della trasparenza delle modalità di pagamento anche negli atti diversi dalle cessioni immobiliari quali, ad esempio, le cessioni di quote sociali e le cessioni di azienda.

Anche in quest'ottica, va sottolineato che, già sotto il vigore del precedente testo del d.lgs. 231, l'insussistenza di un obbligo generalizzato di acquisizione delle modalità di pagamento non si traduceva per il notaio nel disinteresse per il tracciamento nelle modalità di pagamento nelle prestazioni professionali diverse dalle cessioni immobiliari, ma come più volte ribadito, l'indagine relativa al modo in cui è regolata una movimentazione finanziaria rientra nel normale assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica secondo un approccio basato sul rischio da

valutare sulla base dei criteri generali ora dettati dall'art 15 comma 2 del cit. d.lgs. 231/2007. A fortiori, si ritiene che questa conclusione debba essere condivisa sotto il vigore del nuovo testo, ove si prevede, da un lato, che la documentazione conservata debba consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente, tra gli altri, anche i mezzi di pagamento utilizzati (art. 31 comma 2) e, dall'altro lato l'art. 57 commina ai soggetti obbligati che in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32 non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previste (o la effettuano tardivamente) la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2.000,00.

Il tracciamento delle modalità di pagamento è un aspetto di fondamentale importanza nella valutazione della ricorrenza o meno di ipotesi di riciclaggio (o di finanziamento del terrorismo) nella prestazione professionale da svolgere (tanto è vero che la documentazione conservata a norma dell'art. 31 comma 2 è quella, come recita lo stesso articolo, acquisita in occasione dell'adeguata verifica della clientela, con ciò mettendo la norma in evidenza la rilevanza di tali documenti ai fini dell'adeguata verifica) e la ritrosia, il rifiuto o giustificazioni manifestamente irragionevoli da parte del cliente a fronte della richiesta del notaio di indicare le modalità di pagamento sono elementi da valutare con particolare rigore ai fini della segnalazione dell'operazione all'UIF come sospetta.

Sotto altro aspetto, si ricorda, che la mancata acquisizione delle modalità di pagamento non comporta di per sé obbligo di astensione da parte del notaio dal ricevere l'atto (art. 42 comma 4, da leggersi in combinato disposto con l'art. 35 comma 2), in quanto il comma 2° dell'art. 35 del cit. d.lgs. 2312 /2007 fa salvi i casi *"in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini"*. Pertanto, anche se si dovesse pervenire ad una lettura della disposizione contenuta nella lett. b), comma 2° del cit. art. 31 restrittiva (nel senso che vi sia un obbligo generalizzato di chiedere copia dei mezzi di pagamento) il notaio non può rifiutare di ricevere l'atto notarile, fermo restando l'obbligo di segnalare l'operazione all'UIF come sospetta, laddove ne ricorrano i presupposti.

Si ricordi, in particolare, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 comma 2 e 42 comma 4, il Notaio che si trovi nell'impossibilità di completare l'adeguata verifica della clientela, dovrà procedere, una volta eseguito l'atto o compiuta l'operazione, a informare tempestivamente l'UIF.

BLACK LIST

A041 ***Il notaio ha l'obbligo di astensione in caso di prestazioni professionali riferibili a Paesi inclusi nelle black list?***

Le prestazioni professionali verso clientela riferibile ad aree geografiche rientranti in elenchi di Paesi a rischio riciclaggio, terrorismo, elusione o evasione fiscale non determinano, allo stato attuale, un divieto a carico del notaio di ricevere la prestazione professionale, non essendo stato emanato il decreto di attuazione previsto dall'art. 36 del d.l. 78 del 2010, conv. in l. 122/2010, tuttavia il notaio, secondo quanto stabilito dall'art. 24 d.lgs. 231/2007, nel testo emendato dal d.lgs. 90/2017, dovrà applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando ricorrano fattori di rischio geografici, relativi a:

1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;

2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;

4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

La norma, come novellata dal d.lgs. 125/2019, innova rispetto al precedente testo, prevedendo, tra l'altro, l'obbligatorietà di applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio (e non più solo Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea).

Inoltre, ai sensi del comma 6 bis del medesimo art. 24 (introdotto dal d.lgs. 125/2019), nell'ambito della adeguata verifica rafforzata, *"I soggetti obbligati valutano in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a norma dell'articolo 45 della Direttiva."*

A042 Qual è il grado di diligenza che il notaio deve osservare in caso di prestazioni professionali riferibili a Paesi black list?

I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, come previsto dall'art. 24 d.lgs. 231/2007.

In presenza di una prestazione professionale riferibile - per il cliente, per i prodotti,

servizi, operazioni o canali di distribuzione, per fattori di rischio geografici - ad aree geografiche a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cd. black list) il notaio dovrà applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, come previsto dall'art- 25 d.lgs 231/2007.

Elemento da tener presente nella graduazione della diligenza all'interno dell'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica è l'eventuale presenza di capitali cd. scudati nell'operazione da svolgere, per essersi avvalso il cliente delle disposizioni di cui all'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

Sono da considerare, altresì, le disposizioni contenute nel D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (conv. in l. 22 maggio 2010, n. 73) che hanno imposto l'obbligo di comunicazione a carico dei soggetti IVA per le prestazioni professionali svolte nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. Paesi *black list* di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001).

A043 ***Quando sorge l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate previsto dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (conv. in l. 22 maggio 2010, n. 73)?***

L'obbligo di comunicazione dal 2017 è stato soppresso (articolo 4, comma 4 del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225).

A044 ***Con quale periodicità va effettuata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate?***

Si veda la risposta A43.

A045 ***Dove posso reperire la modulistica e le informazioni necessarie?***

Si rinvia alla risposta A43.
